



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per la CAMPANIA – NAPOLI Sezione VI

N. 5500 Reg.Sent.

Anno 2006

N. 933 Reg.Ric.

Anno 2000

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso **n. 933** del 2000 proposto da

Giovanni Minicozzi rappresentato e difeso da: Avv. to Luigi Giuliano con studio in Benevento alla via Colonnelle unitamente al quale elettivamente domicilia in Salerno e quindi da intendersi legalmente domiciliato presso la Segreteria TAR di Napoli;

contro

COMUNE DI PADULI in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Del Basso De Caro con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla via Macchiaroli 1 presso l'avvocato Arcidio Grisi, e quindi da intendersi ex lege domiciliato presso segreteria TAR

per l'annullamento, previa sospensione

- a) del provvedimento n.4105 del 23 luglio 1999 con cui il Sindaco di Paduli ha annullato la concessione di condono edilizio n.4 del 5 ottobre 1996; di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione soggettiva del ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 6 marzo 2006, relatore il Referendario dott. Sergio Zeuli, i difensori, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con atto notificato in data 29 ottobre 1999 e depositato il 10 novembre 1999 il ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento.

A tal proposito esponeva le seguenti circostanze:

- aveva concesso in locazione alla MITOS S.r.L. un capannone in sua proprietà, che lo aveva destinato a discoteca avviando i relativi lavori. All'esito di un accertamento dei Carabinieri – che verificavano l'abusività di alcune opere realizzate – aveva presentato istanza di condono edilizio ai sensi della L. 724/1994, accolta, all'esito dell'istruttoria, dal Sindaco del comune di Paduli.

Tuttavia, con un successivo provvedimento del 22 novembre 1997 il Sindaco di Paduli aveva sospeso l'efficacia di codesto atto e, benché diffidato dal ricorrente, non emetteva al riguardo alcun provvedimento definitivo.

Successivamente il Comune ordinava altresì la sospensione di ogni tipo di attività all'interno della struttura, concessa nel frattempo in locazione ad un circolo con finalità assistenziali.

Il conduttore, Circolo "Blow up" otteneva per ben due volte dal TAR Campania, sezione di Salerno, - da lui adito in sede cautelare - la sospensione del provvedimento inibitorio.

Ciò nonostante il Sindaco, con il provvedimento impugnato, annullava definitivamente l'atto di accoglimento dell'istanza di condono edilizio.

Tanto premesso, il provvedimento era da ritenersi illegittimo per i ss.motivi:

a) incompetenza, essendo stato emesso dal Sindaco, e non dal competente Ufficio Tecnico;

b) difetto di motivazione, avendo l'amministrazione totalmente omissa di valutare le argomentazioni difensive prodotte dal ricorrente, nel corso del procedimento;

c) violazione di legge, per omissa acquisizione del parere dell'Ufficio Tecnico comunale, all'atto del ritiro del documento;

d) eccesso di potere, per inesistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento dell'atto di condono nonché per sviamento di potere e contraddittorietà della motivazione.

Si costituiva l'amministrazione intimata, confutando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, veniva spedita in decisione all'odierna udienza.

DIRITTO

E' fondata, innanzitutto, la prima eccezione articolata in ricorso, relativa all'incompetenza del Sindaco ad emettere il provvedimento impugnato. L'articolo 51 comma 3 lett. f) della legge 142/90 all'epoca vigente, indubbiamente attribuisce alla competenza del Dirigente amministrativo all'emanazione degli atti amministrativi concernenti le pratiche di condono (in tal senso, da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. II, 1 luglio 2005, n. 5414).

Né vale a tal proposito, l'argomento offerto a confutazione dall'intimata, secondo cui la controfirma apposta dal Segretario Comunale, visibile a margine dell'atto, in basso a sinistra, sarebbe idonea a sanare la segnalata illegittimità.

Anche a voler infatti trascurare che detta sottoscrizione risulta ivi apposta quale "visto" di legittimità. é infatti evidente, dal contesto di quell'atto, che il Segretario Comunale non può dirsi coautore di esso, dal momento che nel corpo della motivazione, viene anche riportata l'affermazione "visto il parere del Segretario Comunale" che appunto dimostra che questi svolse, al più, nell'occorso, una funzione consultiva e non quella, pretesa, di amministrazione attiva.

In disparte, di poi, l'ulteriore considerazione che il segretario Comunale, comunque non avrebbe potuto essere considerato figura equipollente in toto – in mancanza di allegazioni in tal senso- al Dirigente di cui all'articolo 51 legge 142 citata.

Altresì fondata è la censura che contesta il difetto di motivazione nell'atto. Sul punto basterà osservare che priva di riscontri si rivela, all'esame degli atti, l'affermazione contenuta nel provvedimento secondo cui – al dicembre del 1993 – sulla proprietà del Minicozzi non fossero ancora state realizzate le opere ed i mutamenti di destinazione da sanare.

La ricostruzione dei fatti della PA è invero smentita dallo stesso accertamento effettuato dai Carabinieri della Stazione di Padula del 26 novembre 1991 che danno atto sia delle opere già realizzate sul capannone (opere che rivelano, al contrario di quanto affermato nel provvedimento, già nella loro originaria consistenza – si allude in particolare alla creazione di una pedana - la destinazione a discoteca della struttura) e sia della stessa nuova utilizzazione che si intendeva imprimere alla struttura, emergente dalle acquisizioni di informazioni assunte dai CC presso gli operai addetti ai lavori. Del resto apodittica e priva di alcuna prova è l'ulteriore affermazione secondo cui al 1993, la struttura non era in alcun modo atta al funzionamento. La contraddittorietà della motivazione con gli elementi di prova a disposizione della PA è su questi punti evidente e difficilmente revocabile in dubbio.

Questi motivi inducono all'accoglimento del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli – Sezione VI, **accoglie il** ricorso n. 933/2000, meglio in epigrafe specificato, proposto da Giovanni Minicozzi.

Condanna il comune di Paduli al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2006, con l'intervento dei Magistrati.

Michele Perrelli	Presidente
Alessandro Pagano	Correlatore
Sergio Zeuli	Relatore- est.